



Regione  
Lombardia

ASL Milano 2

# **GLI ADEMPIMENTI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE IN MATERIA DI REACH E CLP**

**Workshop "Gli adempimenti dettati dai  
Regolamenti Europei REACH e CLP per le Piccole  
e Medie Imprese in materia di registrazione,  
autorizzazione e restrizione delle sostanze  
chimiche"**

**27 novembre 2012  
Sala delle Battaglie – Castello Mediceo  
Melegnano**

# ***Definizione dei ruoli***



# Chi è un Produttore?

**Si è produttori  
quando si  
immettono sul  
mercato sostanze:**

**nuove sostanze  
create durante la  
fabbricazione di  
Preparati  
es:sali**

**fabbricate  
per sintesi**

**fabbricate per  
raffinazione**

**fabbricate  
per estrazione**

# *Chi è un utilizzatore a valle ?*

**Un utilizzatore a valle è ogni persona fisica o giuridica che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali**


**Art.3 paragrafo 13 Reg CE 1907/06**

## **Registrazione e Utilizzatori a valle**

**Gli utilizzatori a valle non sono tenuti a registrare una sostanza a norma del regolamento REACH,** a meno che non agiscano come fabbricanti o importatori di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o da produttori o importatori di sostanze presenti in un articolo e destinate a essere rilasciate da tale articolo in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno.

# TIPOLOGIA DI UTILIZZATORI

## UTILIZZATORI A VALLE



**FIGURE DIVERSE  
DALL'UTILIZZATORE  
A VALLE**

# Utilizzatori a valle Formulatore

**Attore che produce preparati** miscelando sostanze e/o preparati per produrre preparati, senza che si verifichi una reazione chimica durante questo processo

La diluizione di una sostanza in acqua non equivale alla fabbricazione di una sostanza ma è considerata un uso della sostanza.

Al contrario, è considerata fabbricazione di una sostanza la miscelazione di un acido e di una base al fine di produrre una nuova sostanza (sale).



## Utilizzatori a valle Utilizzatore finale

**Attore che utilizza sostanze o preparati nell'ambito di un'attività industriale o professionale** (quindi diverso da un consumatore o un distributore) e che non fornisce la sostanza o il preparato ad altri attori a valle della catena di approvvigionamento.

E' considerato un utilizzatore finale colui che:

- Utilizza una sostanza o un preparato, incorporati in un articolo o che si consumano nel corso dell'attività.
- Utilizza una sostanza o un preparato ma non li fornisce ad altri attori a valle.



# Utilizzatori a valle

## Utilizzatore industriale

**E' un utilizzatore finale che fa uso di sostanze o preparati che non rimangono nel prodotto**

(per esempio, sostanze impiegate come coadiuvanti tecnologici) nell'ambito di un processo industriale.

Una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato è usata come coadiuvante tecnologico quando non fa parte del prodotto utilizzato, ma coadiuva il processo di produzione o viene eliminata con un lavaggio al termine dello stesso.

**Esempi di utilizzatori industriali sono gli utilizzatori di detergenti prima di una galvanoplastica o gli utilizzatori di lubrificanti per motoseghe.**

# Utilizzatori a valle Produttore di articoli

**E' un utilizzatore finale che incorpora sostanze o preparati in articoli, in modo tale per cui le sostanze o i preparati divengono parti integranti di tali articoli**

Esempi di produttori di articoli sono:

- la colorazione di fibre tessili perché avviene l'inclusione della sostanza o preparato nella matrice dell'articolo
- la laccatura dell'acciaio perché avviene l'applicazione della sostanza o preparato sulla superficie di un articolo

## Utilizzatori a valle

*Artigiano, laboratorio, fornitore di servizi professionali*

- **Artigiano, laboratorio, fornitore di servizi professionali sono considerati alla stregua di utilizzatori finali** e usano le sostanze o i preparati nell'ambito di un'attività professionale che non è considerata un processo industriale.

- Rientrano in questa categoria gli artigiani e i fornitori di servizi, anche privi di un luogo di lavoro o di un laboratorio fisso.

**Ad esempio posatori di pavimenti, imprese di pulizie, imbianchini professionali, società edili.**

## Utilizzatori a valle - Riempitore

### Attore che trasferisce sostanze o preparati da un contenitore all'altro.

- Il trasferimento di sostanze o preparati in contenitori nuovi o diversi (reimballaggio) è considerato un uso ai sensi del regolamento REACH. Pertanto, gli riempitori sono anch'essi utilizzatori a valle, anche se non utilizzano le sostanze o i preparati in un'altra attività.
- È considerato un utilizzatore a valle anche l'operatore che, al momento dello riempimento, attribuisce al prodotto un nuovo marchio ("re-branding" o riconfezionatore)

## Utilizzatori a valle Re- brander

- Un “re-brander” o riconfezionatore è un attore che appone il proprio marchio su un prodotto che non ha fabbricato personalmente.
- Apporre un marchio su un prodotto non comporta un obbligo di registrazione, che invece ricade su fabbricanti e importatori ai sensi del regolamento REACH.
- Se l'operatore si limita ad apporre il proprio marchio, questi è considerato un distributore ai sensi del regolamento REACH ed è pertanto tenuto a trasmettere informazioni a valle della catena di approvvigionamento.
- Se, al contrario, oltre ad apporre il proprio marchio, trasferisce la sostanza da un contenitore all'altro, in tal caso sarà considerato un utilizzatore a valle e sarà soggetto a ulteriori obblighi.

# Ruoli diversi da quelli di utilizzatore a valle

## Distributore

**Attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato della Comunità sostanze, preparati e articoli ai fini della vendita a terzi senza sottoporre tali sostanze a ulteriori processi di lavorazione.**

Per essere considerato un distributore ai sensi del regolamento REACH è necessario limitarsi a immagazzinare e cedere a terzi (per esempio, rivendere) sostanze e preparati.

Attenzione! Se si avvia un'attività con la sostanza definita come "uso" ai sensi del regolamento REACH (si noti, a questo proposito, che la decantazione o il riempimento sono considerati "usi" ai sensi del regolamento), si rientra automaticamente nella definizione di utilizzatore a valle



# Ruoli diversi da quelli di utilizzatore a valle Rivenditore al dettaglio

**Attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato sostanze, preparati o articoli vendendoli a consumatori finali e/o a utilizzatori professionisti attraverso esercizi commerciali.**

**I rivenditori al dettaglio sono una sottocategoria di distributori.**

**Attenzione! Se si avvia un'attività con la sostanza definita come "uso" ai sensi del regolamento REACH (si noti, a questo proposito, che il riempimento o la miscelazione di pitture in deposito sono considerati "usi" ai sensi del regolamento), si rientra automaticamente nella definizione di utilizzatore a valle**





Regione  
Lombardia

ASL Milano 2

# ***Obblighi dell' utilizzatore a valle***



# Registrazione e utilizzatori a valle

**Gli utilizzatori a valle devono contattare i loro fornitori per accertarsi che abbiano preregistrato le sostanze in uso.**

**Consultando il sito ECHA delle sostanze preregistrate, è possibile sapere se e quando una sostanza di cui si fa uso, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, sarà registrata.**

# Scambio di informazioni

- Prima della registrazione l'utilizzatore a valle può trasmettere ai propri fornitori le informazioni relative agli usi e alle condizioni d'uso della sostanza, comprese le misure di gestione dei rischi, affinché tali informazioni siano riportate nel fascicolo che il fornitore dovrà presentare per la registrazione. (consigliato ma non obbligatorio)
- il fatto che un fornitore preveda nel proprio fascicolo l'uso che un utilizzatore fa di una sostanza può essere di grande aiuto per l'utilizzatore stesso nell'adempimento dei propri obblighi.
- il fornitore può rivolgersi all'utilizzatore a valle per chiedere ragguagli sull'uso che viene fatto di una sostanza.

# Conseguenze della registrazione per gli utilizzatori a valle

- Gli utilizzatori a valle **non sono tenuti a registrare le sostanze di cui fanno uso**, ma la registrazione di tali sostanze da parte dei relativi fabbricanti e importatori avrà una serie di conseguenze per gli utilizzatori.
- Le sostanze non registrate non saranno più disponibili sul mercato dell'UE.
- La classificazione e l'etichettatura di alcune sostanze potrà variare; se l'utilizzatore a valle è un **formulatore** che utilizza tali sostanze, questi **sarà tenuto a rivedere la classificazione dei suoi prodotti e le relative schede di dati di sicurezza**.

# Scheda di sicurezza

**Le persone che immettono sul mercato preparati pericolosi (**formulatori**) sono tenute a fornire ai propri clienti le schede di dati di sicurezza.**

**In alcuni casi può essere necessario consolidare o elaborare scenari d'esposizione che contemplino gli usi delle sostanze presenti nei preparati a valle della catena di approvvigionamento e allegare tali scenari alla scheda di dati di sicurezza.  
(articolo 31 del regolamento REACH).**

# Scenario di esposizione (e-SDS)

*L' e-SDS è dovuta quando sono soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni:*

*La sostanza è stata registrata*

*La sostanza è pericolosa*

*La sostanza è importata in quantità > 10 t/anno*

Uno scenario d'esposizione è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui una sostanza o un preparato possono essere utilizzati in piena sicurezza nonché le misure di gestione dei rischi che devono essere applicate per ridurre i rischi per l'uomo o l'ambiente.

## ***RMMs (risk management measure)***

**L'utilizzatore a valle dovrà sempre applicare le misure di contenimento del rischio definite nelle schede di sicurezza**

**Se l' e-SDS non è dovuta dovranno comunque sempre essere indicate nelle SDS le misure di gestione dei rischi da applicare per ridurre i rischi per l'uomo o l'ambiente.**



# Verifica dello scenario d'esposizione

- Chi utilizza sostanze e preparati pericolosi continuerà a ricevere **schede di dati di sicurezza**, alle quali può essere allegato uno o più scenari di esposizione, ai sensi del regolamento REACH
- Chi riceve uno **scenario d'esposizione** deve verificare se l'impiego che attualmente viene fatto della sostanza è coperto nello scenario d'esposizione e se vi è conformità con le condizioni descritte in tale scenario.

## Uso in condizioni non contemplate nello scenario di esposizione (e-SDS)

**Qualora la sostanza o il preparato sia utilizzato in condizioni diverse da quelle descritte nello scenario d'esposizione, o nell'eventualità in cui l'uso dell'utilizzatore a valle non sia coperto dallo scenario d'esposizione, sono possibili più soluzioni:**

comunicare al proprio fornitore l'uso o le condizioni d'uso della sostanza, affinché quest'ultimo possa elaborare uno scenario d'esposizione che contempli tali condizioni d'uso;

modificare le condizioni d'uso in maniera tale da renderle conformi allo scenario d'esposizione descritto dal fornitore;

trovare un altro fornitore che possa trasmettere uno scenario d'esposizione che contempli le condizioni d'uso del DU;

predisporre una propria relazione sulla sicurezza chimica  
(se il tonnellaggio del DU è > 1 t/anno);

trovare una sostanza, un preparato o un processo alternativi e interrompere l'uso della sostanza o del preparato in questione.

# Obbligo di comunicare informazioni

Il regolamento REACH **obbliga gli utilizzatori a valle a comunicare ai loro fornitori eventuali nuove informazioni** sulla pericolosità delle sostanze e sulla possibile inadeguatezza delle misure di gestione dei rischi raccomandate.

Questo obbligo di comunicare informazioni è esteso a chi utilizza le sostanze a monte e a valle della catena di approvvigionamento; implica, per esempio, **la responsabilità di riferire gli usi delle sostanze al proprio fornitore o di raccogliere informazioni sugli impieghi della sostanza che vengono fatti dai propri clienti.**

È possibile che venga richiesto a un **utilizzatore a valle di trasmettere informazioni**, per esempio **ai soggetti a monte della catena di approvvigionamento**, quando un cliente entra in possesso di informazioni nuove sulle proprietà di una sostanza, oppure a valle, qualora i dichiaranti chiedano ragguagli sull'uso finale della propria sostanza.

# Importazione di articoli

Chi produce o importa articoli può essere tenuto a registrare sostanze destinate a essere rilasciate da tali articoli. La registrazione non è obbligatoria se l'uso della sostanza è già stato registrato.

Se l'articolo contiene talune sostanze che destano maggiori preoccupazioni (SVHC) in concentrazioni superiori a 0,1% in peso/peso, potrebbe incombere sull'utilizzatore a valle, l'obbligo di:

- **referire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche**
- **informare i propri clienti in merito all'uso sicuro di tale articolo** (articolo 7 e articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH).

Anche i consumatori di articoli possono chiedere informazioni relative a tali sostanze

(articolo 33, paragrafo 2, del regolamento REACH).

## Sostanze soggette ad autorizzazione

- L'uso di alcune sostanze può essere assoggettato a un obbligo di autorizzazione. In tal caso è il fornitore che comunica questo requisito, solitamente indicandolo nella scheda di dati di sicurezza. **L'uso della sostanza è consentito purché sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso a un attore situato a monte della catena di approvvigionamento.**
- Se l'uso a cui è destinata una sostanza non è coperto da alcuna autorizzazione e si desidera continuare a utilizzare la sostanza modo per questo uso, è necessario richiedere un'autorizzazione specifica per quell'uso e, se del caso, per gli usi a cui è destinata da parte dei clienti (art. 56 del Reg. REACH, Reg. n.143/2011 e Reg. n. 125/2012)

# Sostanze soggette a restrizione

Alcune sostanze possono essere **soggette a restrizioni** sull'uso o sull'immissione sul mercato o a divieti (articolo 67 del regolamento REACH).

Le restrizioni imposte dalla direttiva in materia di ammissione sul mercato e di uso (76/769/CEE) sono state assimilate nel Regolamento REACH. (Reg CE 552/09 e s.m.i. )



# Regolamento REACH e DLgs 81/08

- La maggior parte dei requisiti giuridici che attualmente si applicano all'uso che l'utilizzatore a valle fa delle sostanze e dei preparati (per esempio, relativi alla **protezione dei lavoratori**, **dei consumatori** e **dell'ambiente**) continuerà a trovare applicazione parallelamente alle disposizioni del regolamento REACH





Regione  
Lombardia

ASL Milano 2

# ***Controlli dell' autorità competente***



# Controlli delle autorità competenti

**1. Verifica della registrazione e idoneità delle schede di sicurezza e Sostanze in restrizione e autorizzazione**

Reg CE 1907/06  
Reg CE 552/09

**2. Verifica di classificazione, etichettatura e imballaggio**

Reg CE 1272/08

**3. Valutazione del rischio chimico e verifica del rispetto adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (RMM)**

DLgs 81/08

# Marketing Diagram

**Gli aspetti da verificare da parte dell'azienda**


**VERIFICA DI PRE/  
REGISTRAZIONE**

**CONGRUITA'  
SCHEDE DI  
SICUREZZA**

**CLASSIFICAZIONE  
E IMBALLAGGIO**


**ADEMPIMENTI  
DLgs 81/08**

# ***Disciplina sanzionatoria dei Regolamenti REACH e CLP obblighi principali***



# ***Disciplina sanzionatoria REACH - DLgs 133/09 obblighi principali***

# Mancata trasmissione della SDS



art 31 par 1


da 10.000  
a 60.000

**Distributore  
Fornitore**

## **Art 10 comma 2**

**mancata trasmissione della SDS di una sostanza o di un preparato pericoloso a norma delle Dir 67/548CEE o 1999/45 CEE , dell' allegato II o di sostanze PBT o vPvB o incluse in candidate list**

# Mancata trasmissione su richiesta della SDS



art 31 par 3

da 10.000  
a 60.000

**Distributore  
Fornitore**


## Art 10 comma 2

**mancata trasmissione su richiesta della SDS di una sostanza o di un preparato non pericoloso a norma delle Dir 67/548CEE o 1999/45 CEE ma contenente a) 1% di sost pericolose per salute o ambiente, b) 0,1% di PBT o vPvB c) una sostanza per la quale è fissato un valore limite di esposizione professionale dalla CE (\*)**

**(\*) la fornitura di sds non è necessaria quando il prodotto è venduto al pubblico salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta (non è prevista la richiesta da parte del del cittadino)**



# Mancata fornitura della SDS



art 31 par 8


da 10.000  
a 60.000

fornitore


**Art 10 comma 2**

**mancata fornitura della Scheda Dati Sicurezza su carta o in formato elettronico gratuitamente**

# Coerenza delle informazioni SDS



# Mancato aggiornamento della SDS



art 31 par 9

da 10.000  
a 60.000

**fornitore**


(\*) La nuova SDS deve essere datata, identificata come revisione e fornita gratuitamente a tutti i destinatari precedenti che hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti

## Art 10 comma 2

**mancato aggiornamento della SDS in occasione di**

- a) nuove informazioni sui pericoli o sulle misure di gestione dei rischi;
- b) rilascio o rifiuto di un'autorizzazione;
- c) imposizione di una restrizione (\*)

# *SDS in lingua italiana*




art 31 par 5

da 3.000  
a 18.000

**fornitori**

**Art 10 comma 3**  
**mancata fornitura della Scheda Dati Sicurezza in**  
**lingua italiana**

# *SDS non datata o incompleta*




art 31 par 6

da 3.000  
a 18.000

**fornitori**

**Art 10 comma 3**  
**fornitura della SDS non datata, incompleta o**  
**inesatta in una delle 16 voci**

# Mancata predisposizione dello scenario di esposizione (e-SDS)



art 31 par 7

da 10.000  
a 60.000


## Art 10 comma 4

**mancata predispos. dello scenario di esposizione (e-SDS) di una sostanza o di un preparato per i soggetti tenuti a redigere una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) (\*)**

(\*) per produttori e importatori >10 t/anno; per utilizzatori a valle (che fanno un uso diverso da quello indicato dal produttore) > 1 t/anno  
**N.B: La e-SDS e la CSR sono dovuti all'atto della registrazione della sostanza o del preparato**



# *SDS non datata o incompleta*




art 32

da 10.000  
a 60.000

fornitori

**Art 10 comma 5**  
**fornitura della SDS non datata, incompleta o**  
**inesatta in una delle 16 voci**

# Mancata comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli



art 33

da 5.000  
a 30.000


## Fornitori

Le informazioni in questione devono essere comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

## Art 10 comma 6


Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza in allegato XIV in conc > 0,1 % in peso/peso fornisce al **consumatore** informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

# *Mancata informazione sulle sostanze e sui preparati a monte della catena*




Workshop "Gli adempimenti dettati dai Regolamenti Europei REACH e CLP per le Piccole" Se Medie Imprese "Sala delle battaglie" Castello Mediceo di Melegnano

# Mancata notifica all' Agenzia (ECHA)



# Mancata predisposizione dello scenario di esposizione (e-SDS)



art 37 par 4

da 10.000  
a 60.000

utilizzatori a valle


(\*)  
per sostanze registrate  
Per quantitativi  
superiori alla 1 T/anno

(\*\*) eccettuati I casi di  
cui all' art.37 comma 4  
commi a) – f)

## Art 11 comma 2


**Mancata predisposizione e dello scenario di esposizione per usi non non compresi o sconsigliati dal fornitore**

# Mancata predisposizione dello scenario di esposizione (e-SDS)






# Mancato aggiornamento delle relazioni sulla sicurezza chimica.



# Mancata predisposizione dello scenario di esposizione (e-SDS)



art 38 par 1 e 2

da 5.000  
a 30.000


## Art 11 comma 5

**Mancata comunicazione o comunicazione inesatta delle informazioni \* di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a monte dalla catena di approvvigionamento**

(\*) **utilizzatori a valle**  
**\*informazioni**

- a) la sua identità e i suoi dati,
- b) il numero o i numeri di registrazione
- c) l'identità della o delle sostanze,
- d) l'identità del o dei fabbricanti importatori o altri fornitori,
- e) una breve descrizione generale dell'uso o degli usi,
- f) fatti salvi i casi di 37, paragrafo 4, lettera c), una proposta di sperimentazione supplementare su animali vertebrati,

# Mancato aggiornamento delle informazioni



art 38 par 3

da 3.000  
a 18.000

## utilizzatori a valle

(\*)

- a) la sua identità e i suoi dati,
- b) il numero o i numeri di registrazione
- c) l'identità della o delle sostanze,
- d) l'identità del o dei fabbricanti o importatori o altri fornitori,
- e) una breve descrizione generale dell'uso o degli usi

## Art 11 comma 6

**Mancato aggiornamento immediato delle informazioni (\*) prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza che è stata registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento**

# Mancata predisposizione dello scenario di esposizione (e-SDS)



# Mancata valutazione della sicurezza chimica



# ***Disciplina sanzionatoria CLP- DLgs 186/11 obblighi principali***





<b>Art. 3.</b>	<b>Art. e comma del Dlgs 186/2011 decreto sanzionatorio CLP</b>	<b>art del REG CLP</b>	<b>F</b>	<b>P</b>	<b>PA</b>	<b>I</b>	<b>DU</b>	<b>F</b>	<b>min</b>	<b>max</b>	<b>Riduzione</b>
<b>comma 1</b>	mancata classificazione di sostanze o miscele	<b>art 4 par 1</b>	⊗			⊗	⊗		15.000	90.000	
<b>comma 2</b>	mancata classificazione di sostanze o miscele contenute in un articolo	<b>art 4 par 2</b>	⊗		⊗	⊗			15.000	90.000	Da 1/3 a 1/2
<b>comma 3</b>	mancata classificazione di sostanze ex art 4 par 3 in <b>ottemperanza al Titolo V</b>	<b>art 4 par 3</b>	⊗			⊗	⊗		15.000	90.000	Da 1/3 a 1/2
<b>comma 4</b>	mancata etichettatura ed imballo di sostanze pericolose ex art 4 par 7	<b>art 4 par 4</b>	⊗			⊗		⊗	15.000	90.000	Da 1/3 a 1/2
<b>comma 5</b>	mancata o scorretta etichettatura di una miscela contenente una sostanza pericolose	<b>art 4 par 7</b>				⊗		⊗	15.000	90.000	Da 1/3 a 1/2
<b>comma 6</b>	mancata o scorretta classificazione, etichettatura imballaggio di articoli	<b>art 4 par 8</b>			⊗	⊗			15.000	90.000	
<b>comma 7</b>	mancata considerazione di impurezze additivi o singolo costituente pericoloso	<b>art 11 par 1, 2</b>	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	15.000	90.000	
<b>comma 8</b>	mancata ottemperanza art.61 par.3 ovvero fino al 01.06.2015 le <u>sostanze</u> devono essere classificate ai sensi della DIR 67/548 e Reg. CLP ma etichettate e imballate <u>solo</u> ai sensi del Reg. CLP	<b>art 61 par 3</b>						⊗	10.000	60.000	

# Dlgs 186 /11

Workshop "Gli adempimenti dettati dai Regolamenti Europei REACH e CLP per le Piccole" Se Medie Imprese "Sala delle battaglie" Castello Mediceo di Melegnano

Art. 4.	Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele)	art del REG CLP	F	P	A	I	DU	F	L	min	max	Riduzione
comma 1	mancato obbligo di identificare esaminare o valutare informazioni disponibili	art 5 e 6	⊗			⊗	⊗			10.000	60.000	
comma 2	mancata effettuazione delle prove prescritte per determinare i pericoli fisici	art 8 par 2	⊗			⊗	⊗			15.000	90.000	Da 1/3 a 1/2
comma 3	mancata effettuazione di nuove prove scientifiche	art 8 par 5	⊗			⊗	⊗			5.000	30.000	
comma 4	mancata ottemperanza disposizioni art 49 par 1 primo periodo e 2	art 49 par 1 primo periodo e 2						⊗	⊗	3.000	18.000	Da 1/3 a 1/2



***Grazie per l'attenzione***